



15186/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 26/03/2014 - CC.

R.G.N. 16272/2013

non 15186
Rep. CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16272-2013 proposto da:

AF X
 elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
 CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VIRGINIA
 FALBO giusta procura a margine del ricorso;

contro

DA ;

In caso di diffusione del
 - *ricorrente* - presente provvedimento
 omettere le generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a norma dell'art. 52
 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 - *intimato* - a richiesta di parte
 imposto dalla legge

avverso l'ordinanza n. 5034/2012 del TRIBUNALE di SANTA
 MARIA CAPUA VETERE, depositata il 20/05/2013;
 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
 26/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
 è presente l'Avvocato Falbo Virginia difensore della ricorrente.

2920
14



PREMESSO

Nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il sig. AD e la sig.ra FA, introdotto dal primo nel novembre 2012 davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Presidente delegato del Tribunale ha disposto, con ordinanza, la riduzione dell'assegno di separazione a carico dell'attore, su sua richiesta, ha nominato se stesso giudice istruttore fissando l'udienza di comparizione e trattazione della causa ed assegnando alle parti termini per l'integrazione dei rispettivi atti.

La sig.ra A ha impugnato l'ordinanza con ricorso per regolamento di competenza, dolendosi che il giudice non abbia dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bologna – città ove ella risiede sin dal 2008, dopo la separazione dal marito – nonostante l'eccezione tempestivamente sollevata con la comparsa di risposta alla luce della sentenza 23 maggio 2008, n. 169 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, l. 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 2, comma 3 bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella parte in cui prevede che sulla domanda di divorzio si pronunci il tribunale dell'ultima residenza comune dei coniugi.

Nelle conclusioni scritte rassegnate ai sensi dell'art. 380 *ter* c.p.c. il P.M. ha chiesto dichiararsi, per un verso, l'inammissibilità del ricorso, non integrando l'ordinanza in oggetto una pronuncia sulla competenza impugnabile con il regolamento di competenza, e, per altro verso, enunciarsi ai sensi dell'art. 363 c.p.c. il principio di diritto, cui avrebbe dovuto attenersi il giudice di merito, conforme alla tesi sostenuta dalla ricorrente.



CONSIDERATO

1. – Il ricorso è inammissibile.

L'ordinanza impugnata è inquadrabile fra i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 4, comma 8, l. n. 898 del 1970, che non sono impugnabili con il regolamento di competenza perché hanno natura provvisoria e interinale, non già decisoria (per tutte, Cass. Sez. Un. 7299/2002). Né potrebbe essere altrimenti, dato che il potere di decidere la causa, ancorché sulla sola competenza, spetta soltanto al collegio nei giudizi, come quelli di divorzio, in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, con la conseguenza che di tale potere è privo sia il giudice istruttore sia, a maggior ragione, il presidente del tribunale che interviene nella sola fase preliminare.

Che il provvedimento sulla competenza impugnabile con l'istanza di regolamento appartenga alla fase decisoria del processo, è sottolineato anche dalla giurisprudenza più recente, formatasi con riguardo agli organi giudicanti monocratici, la quale indica come presupposto necessario di ammissibilità del regolamento l'essere stato il medesimo pronunciato previo passaggio alla fase decisoria mediante la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 189, richiamato dagli artt. 281 *quinquies* e 281 *sexies*, in relazione all'art. 187, terzo comma, c.p.c. (cfr., fra le altre, Cass. 14693/2005, 16754/2006, 11657/2008, 4986/2011, 16051/2013, 24509/2013, la prima e la terza rese a sezioni unite). Né vi è ragione di ritenere venuta meno tale necessità a seguito del mutamento della forma – da sentenza a ordinanza – prevista per il provvedimento con cui il tribunale «decide soltanto questioni di competenza», introdotto dagli artt. 45 e 46 l. 18 giugno 2009, n. 69 modificando l'art. 279 e, conseguentemente, gli artt. 42 e 43 c.p.c. (cfr. Cass. 4986/2011, 16051/2013, 24509/2013, *citt.*).



2. – Ferma l'inammissibilità del ricorso, va accolta la richiesta del P.M. di enunciare comunque il principio di diritto al quale si sarebbe dovuto attenere il giudice *a quo*, ai sensi dell'art. 363 c.p.c.

2.1. – La questione sollevata dalla ricorrente riguarda la competenza territoriale sulla domanda di divorzio, competenza che – per quanto qui rileva – l'art. 4, comma primo, l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 2, comma 3 *bis*, d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif. in l. n.80 del 2005, cit., attribuisce al «tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio».

Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza», da Corte cost. 23 maggio 2008, n. 169, richiamata dalla ricorrente.

Questa Corte ha già avuto occasione di occuparsi di tale pronuncia del giudice delle leggi nelle ordinanze n. 16957 del 2011 e n. 17744 del 2013, per escluderne l'applicazione estensiva alla diversa fattispecie della separazione personale dei coniugi; non ha avuto ancora occasione, invece, di fare applicazione della stessa con riferimento al giudizio di divorzio, direttamente da essa contemplato.

L'espunzione dal testo dell'art. 4, comma primo, cit., delle parole sopra riportate, per effetto della declaratoria di incostituzionalità, impone di considerare quale unico criterio di collegamento previsto in via principale nella medesima disposizione quello della residenza o domicilio del coniuge convenuto, salvi gli ulteriori criteri ivi pure previsti in via subordinata.

Il principio di diritto da enunciare ai sensi dell'art. 363 c.p.c. è pertanto il seguente: competente a conoscere della domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del



matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 4, comma primo, l. n. 898 del 1970 (nel testo introdotto dall'art. 2, comma 3 *bis*, d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., in l. n.80 del 2005), quale risultante a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 23 maggio 2008, n. 169 della Corte costituzionale, è il tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, salvi gli ulteriori criteri di determinazione della competenza previsti in via subordinata dalla medesima disposizione di legge.

3. – In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo

2014

Il Presidente

Salvatore Di Palma

DEPOSITATO IN GANCELLERIA
oggi, 3 LUG. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO